



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara - Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 28 del 26/11/2021

OGGETTO: VIABILITÀ CAMPESTRE - NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STRADE.

IL SINDACO

Premesso che:

- le strade campestri, siano esse comunali o vicinali, sono spesso danneggiate e che l'amministrazione comunale interviene per ripristinare il regolare transito agli utenti, con impiego di importanti risorse finanziarie sia con fondi propri di bilancio o con altri finanziamenti
- tra le cause dei danneggiamenti, oltre alle piogge abbondanti, ci sono anche le lavorazioni eseguite, nelle proprietà confinanti con la strada, con grossi mezzi meccanici i quali spesso nel corso delle lavorazioni effettuano manovre sulla strada provocando danni;
- anche il transito veicolare è reso difficoltoso dalle piantagioni, siepi o rami degli alberi che dalle proprietà confinanti invadono la carreggiata stradale;

Considerato che i proprietari frontisti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e i rami degli alberi, all'interno della loro proprietà, in modo da non restringere o danneggiare la strada, nonché di evitare di eseguire atti che possano danneggiare in qualsiasi modo la carreggiata;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, in particolare l'art. 15 – Atti vietati e l'art. 29 – Piantagioni e Siepi; i quali disciplinano sia gli atti vietati e le piantagioni e siepi nelle strade;

Dato atto che si ritiene opportuno adottare apposita ordinanza sindacale per integrare i dispositivi di cui ai sopra citati articoli del CDS;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali – artt. 50 e 54;

ORDINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

1. con decorrenza immediata e al fine di evitare restringimenti o danneggiamenti della carreggiata, tutti i proprietari frontisti delle strade campestri, comunali o vicinali, devono provvedere a mantenere, costantemente, le Piantagioni, le Siepi e i rami degli alberi, all'interno della loro proprietà;
1. È vietato danneggiare in qualsiasi modo la carreggiata stradale e le sue pertinenze, dovranno osservarsi le norme dell'art. 15 del Codice della Strada;
2. In caso di inosservanza della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 15 e 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada;
3. oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è fatto obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, significando che in difetto, si provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio con addebito delle spese a carico degli inadempienti;

A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/90 si rende noto che:

- l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale;

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sardara; La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Di inviare copia del presente provvedimento, alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune, alla Compagnia Barracellare di Sardara. alla Prefettura di Cagliari

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Sardara, 26.11.2021

Il Sindaco
Giorgio Zucca

